



Modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e 1° febbraio 2010, n. 54

Atto del Governo 300

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	300
Titolo:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e 1° febbraio 2010, n. 54
Ministro competente:	Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	6 agosto 2021
assegnazione:	7 settembre 2021
termine per l'espressione del parere:	7 ottobre 2021
Commissione competente :	Senato - 3 ^a Affari esteri, emigrazione, III Affari esteri
Rilievi di altre Commissioni :	Senato - 5 ^a Bilancio, V Bilancio

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica (Atto del Governo n. 300) concernente regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e 1° febbraio 2010, n. 54. Le Commissioni parlamentari competenti sono chiamate ad esprimere il proprio parere entro il **7 ottobre 2021**.

Presupposti normativi

Della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), recante *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, in questa sede rilevano le disposizioni recate dai commi 2 e 4-*bis* dell'articolo 17.

Il comma 4-*bis* prevede che **l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri** sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza di definiti criteri.

In particolare la disposizione prevede:

- il riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- la previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- l'indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

Il comma 2 stabilisce che: "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e **previo parere delle Commissioni**

parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

Lo schema di decreto in esame **reca modifiche ai regolamenti** di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 (*Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri*, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e 1° febbraio 2010, n. 54 (*Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri*, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il Ministero competente, con lo schema di regolamento in esame, si ripropone, mediante lo strumento predisposto dal legislatore (regolamento governativo di determinazione dell'organizzazione e della disciplina degli uffici del Ministero) di ricondurre a unità l'eterogeneo quadro normativo sopravvenuto per via di:

- la [legge 11 agosto 2014, n. 125](#), recante *Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*, che ha tra l'altro istituito l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, e il conseguente [decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260](#), recante *Regolamento di attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*;
- il [decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, art. 2, che ha attribuito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese;
- l'articolo I, comma 922, della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#) (legge di bilancio per l'anno 2021), che ha rideterminato la dotazione organica della carriera diplomatica;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli esteri;
- il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2019, n. 45](#), recante *Regolamento concernente la rimodulazione dell'organico della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge di bilancio 2019*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, recante *Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore di varie amministrazioni*, che ha rideterminato, nella tabella 8, la dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, recante *Individuazione e definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*.

Osserva il Consiglio di Stato che l'articolo 2, comma 2, del già sopra citato decreto-legge n. 104 del 2019, oltre a disporre la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, ha previsto il connesso trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dei posti di funzione di sette dirigenti di livello non generale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso il suddetto Ministero, nonché di un posto di vice direttore generale e di tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio, ed ha demandato a un regolamento ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la ridefinizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il MAECI - correttamente, secondo il Consiglio di Stato - in questa sede, pur registrando queste nuove posizioni dirigenziali di livello non generale nella propria dotazione organica allegata al presente schema di decreto, non ha disciplinato la collocazione e le specifiche funzioni di esse, essendo tale compito rimesso

alla fonte non regolamentare di cui all'art. 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge n. 400 del 1988. In questa sede ci si limita - cfr. lettera f) dell'art. 1, comma 1 - ad adeguare il testo del D.P.R. n. 95 del 2010 all'aumento nel numero complessivo di uffici di livello dirigenziale non generale previsto dall'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 104 del 2019 (da 90 a 100). Analogamente, il numero 1) della lettera s) adegua il testo del D.P.R. n. 95 del 2010 al trasferimento di sette posizioni dirigenziali di livello non generale dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero richiedente, disposto dall'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2019. Il Consiglio di Stato ritiene il *modus procedendi* del MAECI coerente con la logica della legge n. 400/1988, in una logica di *better regulation* e di auspicabile riconduzione della disciplina delle organizzazioni ministeriali entro l'alveo fisiologico e tradizionale disegnato dall'art. 17 della predetta legge del 1988 e dall'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 199 n. 300, segnalando l'intervento normativo qui in esame come un positivo precedente.

Il Consiglio di Stato segnala, infine, che non risulta ritualmente acquisito l'assenso del MEF e che dunque il MAECI dovrà curare la corretta acquisizione del concerto prima della delibera conclusiva del Consiglio dei Ministri.

Contenuto

Il presente schema di regolamento si compone di 5 articoli.

L'**articolo 1** composto di un unico comma, articolato in lettere dalla a) alla u) modifica il regolamento relativo all'organizzazione dell'Amministrazione centrale del MAECI di cui al DPR n. 95/2010 recante *Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri* (in precedenza modificato dal DPR n. 260/2016). L'articolo, da una parte, adegua il testo del DPR n. 95/2010 alle modifiche organizzative già vigenti, introdotte di recente con altri veicoli normativi; dall'altra, si pone l'obiettivo di riorganizzare la struttura del MAECI per renderla più adatta ad affrontare le nuove sfide per la diplomazia italiana, tenendo conto dell'accresciuto ruolo nelle relazioni internazionali della diplomazia pubblica e culturale; dall'altro ancora, tiene conto delle competenze in materia di commercio internazionale attribuite al MAECI con il DL n. 104/2019.

La **principale innovazione nell'organizzazione** - come evidenziato dalla relazione illustrativa - consiste nella soppressione di un ufficio dirigenziale generale (il Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale) e nell'**istituzione** di un diverso ufficio del medesimo livello: la **Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale**, cui vengono conferite competenze da parte di altre strutture (Segreteria Generale, Direzione generale per la promozione del sistema Paese, Direzione generale per le risorse e rinnovazione, Servizio Stampa): essa viene recata dalle **lettere e), i), l), n), o), p), con il numero 2) della lettera c) e con i numeri 2) e 3) della lettera s).**

La nuova DG - secondo la relazione illustrativa - nasce con l'obiettivo di raggiungere con maggiore efficacia la società civile nazionale e internazionale (c.d. **public diplomacy**), coinvolgendola nella riflessione sulla politica estera, valorizzando le sinergie con la diplomazia culturale, uno dei fattori chiave del *soft power* italiano nel mondo. La costituzione della nuova direzione risponde quindi all'esigenza di fornire **una regia unica** degli strumenti di diplomazia pubblica e culturale.

Più in dettaglio:

Le **lettere a) e b)** sono di carattere meramente ordinamentale, aggiornando solo il titolo del provvedimento normativo in conseguenza del cambio di denominazione del Ministero disposto dalla legge n. 125/2014 sulla cooperazione allo sviluppo e integrando le fonti contenute nelle premesse del DPR n. 95/2010.

La **lettera c)**, numero 1) si limita a modificare la denominazione della Direzione generale per l'Unione europea in "Direzione generale per l'Unione europea e la politica commerciale internazionale".

I **numeri 2) e 3) della lettera c)** sostituiscono una struttura dirigenziale generale (il Servizio stampa e comunicazione istituzionale, che viene soppresso) con altra struttura di pari livello (la Direzione generale per la diplomazia pubblica, che viene istituita). L'Ufficio per le relazioni con il pubblico e comunicazione istituzionale, istituito ai sensi del DM n. 233 del 2017 come

articolazione di secondo livello del Servizio stampa e comunicazione istituzionale, sarà trasferito alla Direzione generale per la diplomazia pubblica con decreto di cui all'articolo 3, comma 2, conformemente alla previsione di cui all'articolo 5, comma 8-bis, lettera e), introdotta dal provvedimento in esame.

La **lettera d)** incrementa di due unità il numero complessivo di vicedirettori generali rispetto alla previsione vigente del DPR n. 95/2010.

La **lettera e)** prevede che, all'interno della nuova Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, sia istituita una posizione di **Vicedirettore generale incaricato di gestire la comunicazione del Ministro e del Ministero**, nella sua accezione più ampia (rapporti con i giornalisti, rapporti con il pubblico, reti sociali, eventi): a questo vicedirettore è conferito il titolo di **Capo del Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale**. Questa funzione - secondo la relazione illustrativa - permette ai professionisti della comunicazione di relazionarsi con un'unica figura investita del compito di rappresentare le posizioni del MAECI nel mondo dei media. In base all'articolo 16, commi terzo, secondo periodo, quinto e decimo, del DPR n. 18/1967, l'incarico sarà attribuibile, con decreto del Ministro, a un ministro plenipotenziario (o in via temporanea a un consigliere d'ambasciata). La disposizione assicura che a questa posizione si provvede nel limite massimo delle 22 posizioni di vicedirettore generale fissato dall'articolo 1, comma 2, del DPR n. 95/2010, come modificato dalla **lettera d)** dell'articolo 1 dello schema di DPR in esame. Si ribadisce inoltre che il trattamento economico sarà quello previsto per i vicedirettori generali, fermo restando che l'incarico potrà essere attribuito solo a funzionari della carriera diplomatica, non essendo menzionato tra gli incarichi conferibili a dirigenti a mente dell'articolo 9-bis del DPR n. 95/2010.

La **lettera f)** recepisce nel testo del DPR n. 95/2010 il numero massimo degli uffici dirigenziali non generali del Ministero, incrementato di dieci unità dall'articolo 2, comma 2, primo e secondo periodo, del DL n. 104/2019.

Le **lettere g) e h)**, oltre ad allineare il testo dell'articolo 5 del DPR n. 95/2010 alla nuova denominazione della Direzione generale per l'Unione europea disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1) dello schema di DPR in esame, confermano l'attribuzione alla Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale delle competenze in materia di negoziati sulle questioni di politica commerciale internazionale (attribuzione già formalizzata con il DM 20 dicembre 2019, che ha rivisto la struttura degli uffici dirigenziali non generali del Ministero conformemente alle previsioni dell'articolo 2, comma 2, terzo periodo, del DL n. 104/2019).

La **lettera i)** è un adeguamento delle **competenze della Direzione generale per la promozione del sistema Paese** conseguente all'attribuzione di alcune di esse alla nuova Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale. Si tratta di modifica di carattere puramente ordinamentale.

*Il Consiglio di Stato pone il tema specifico del "regolamento di confini" delle competenze di questa nuova Direzione Generale rispetto alle competenze della Direzione Generale per la promozione del sistema Paese. "È vero che, anche all'esito di alcune parziali riformulazioni che vengono introdotte con il presente schema di regolamento, le funzioni di quest'ultima DG appaiono orientate soprattutto sul lato più "economico-commerciale" e "tecnologico-scientifico", mentre le competenze dalla DG diplomazia pubblica e culturale appaiono essere indirizzate soprattutto nella direzione dell'arte, dell'istruzione e della cultura umanistica in senso lato". Tuttavia in relazione alla novella è da notare che la novella recata dalla **lettera i)** per cui il testo della nuova lett. b) del comma 5 dell'art. 5 del d.P.R. n. 95 del 2010, come qui novellata, continua ad attribuire alla Direzione generale per la promozione del sistema Paese i compiti di promozione della diffusione non solo della tecnologia, ma anche "della creatività" italiana all'estero. potrebbe esser ulteriormente precisate in "industria della creatività" per evitare l'insorgere di incertezze operative su questo termine.*

La **lettera l)** precisa le **competenze primarie del Direttore generale per la promozione del sistema Paese** nella realizzazione delle attività a sostegno dell'internazionalizzazione.

La **lettera m)** è una disposizione confermativa di competenze esercitate dalla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie fin dalla sua istituzione (avvenuta con il DPR n. 267/1999 e confermata dal DPR n. 258/2007 e dal vigente DPR n. 95/2010).

La **lettera n)** novella l'art. 5 del DPR n. 95/2010 inserendovi un comma aggiuntivo 8 -ter, lettere da a) a n) per specificare le competenze della nuova Direzione Generale diplomazia pubblica e culturale.

La relazione illustrativa sintetizza tali competenze affermando che "gli assi portanti nei quali si articolerà l'attività della nuova direzione saranno la comunicazione (mezzi di comunicazione tradizionali e reti sociali), la promozione culturale in senso stretto (rete degli Istituti italiani di cultura, scuole italiane all'estero, programmi di scambio accademico), la programmazione strategica (mondo accademico, *think tank*, riviste specializzate) e la presenza italiana nelle organizzazioni internazionali".

Riguardo alla novella di cui alla **lett. n)** *il Consiglio di Stato* - al fine di prevenire talune ambiguità semantiche dal momento che è invalso nella prassi, almeno amministrativa, un diverso e più ristretto uso della medesima locuzione "diplomazia culturale", riferita più specificamente all'attività volta al recupero dei beni culturali nazionali trafugati all'estero, attività che ha visto spesso la regia del Ministero dei beni culturali (attuale Ministero della cultura) - *invita il MAECI a valutare se inserire, nel comma 8-ter, dell'art. 5, lettera l), la seguente precisazione: "ferme restando le competenze di tutela del Ministero della cultura nell'azione di recupero di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale illecitamente esportati all'estero"*.

Si ricorda che la Direzione generale tratta, in raccordo con il Ministero della cultura, le questioni afferenti alla cultura nelle relazioni con enti e organizzazioni internazionali.

La lettera o) è un adeguamento delle **competenze della DG per le risorse e l'innovazione** conseguente all'attribuzione di alcune di esse alla nuova DG la diplomazia pubblica e culturale.

La lettera p) sopprime il Servizio per la Stampa e la comunicazione istituzionale le cui competenze confluiscono nella nuova DG; in conseguenza di ciò i **numeri 1) e 2)** recano meri adeguamenti formali. Il **numero 3)** precisa che l'apposizione di formule esecutive di atti dell'Unione europea rientra nelle competenze proprie del **Servizio per gli affari giuridici**, del contenzioso diplomatico e dei trattati. Viene precisato dalla relazione che l'istruttoria di tali procedimenti è sempre stata esercitata da tale Servizio e che il capo di tale Servizio è attualmente delegato dal Ministro all'apposizione delle formule esecutive. L'innovazione consiste pertanto nella sola riconduzione di quest'attività alle competenze proprie degli uffici, conformemente al principio di separazione tra attività di indirizzo politico e di gestione.

La lettera q) apporta modifiche nella composizione e nel funzionamento di un organo collegiale interno all'amministrazione, la partecipazione al quale si configura come obbligo d'ufficio e non dà luogo a compensi o gettoni di presenza o a incrementi nel trattamento economico a qualsiasi titolo.

La disposizione contenuta nella **lettera r)** abroga due disposizioni inserite nel d.P.R. n. 18 del 1967 dal d.P.R. n. 95 del 2010, relative al conferimento della responsabilità di uffici a funzionari diplomatici del grado iniziale di segretario di legazione. Secondo la relazione illustrativa tali disposizioni sono state raramente applicate e si sono rivelate non necessarie. precisa che pur essendo state inserite in una fonte di rango primario (il DPR n. 18/1967 è infatti un decreto legislativo, emanato sulla base della delega contenuta negli articoli da 1 a 5 della legge n. 891/1965), tali disposizioni hanno rango regolamentare, essendo state introdotte dal succitato DPR n. 95/2010, Regolamento di organizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale MAECI). *Il Consiglio di Stato rileva che l'abrogazione di queste norme di novella non equivale ad abrogare anche la norma novellata e che a tali fini si giudica preferibile disporre direttamente l'abrogazione della norma novellata*

Il numero 1) della lettera s) recepisce nel testo del DPR n. 95/2010 il trasferimento di sette posizioni dirigenziali non generali dal MISE al MAECI, già operato con il passaggio delle relative competenze (DL n. 104/2019).

I numeri 2) e 3) della lettera s) consentono di assegnare anche alla nuova DG diplomazia pubblica il personale dirigenziale non generale dell'area della promozione culturale, nel numero massimo di otto incarichi di consulenza, ricerca e studio e di un incarico di capo di ufficio dirigenziale non generale. Non comporta modifiche in tale numero massimo.

Le lettere t) e u) inseriscono nel regolamento di organizzazione del MAECI la dotazione organica del Ministero, al netto degli impiegati locali a contratto degli uffici all'estero, retti da una normativa speciale e il cui specifico contingente è stabilito da una disposizione di rango primario (art. 152, DPR n. 18/1967). Si tratta di una disposizione ricognitiva, che riunisce in un'unica tabella le dotazioni organiche delle varie categorie di personale del Ministero, contenute in diversi

provvedimenti. Per quanto riguarda la carriera diplomatica, la dotazione organica è prevista dal DPCM n. 45/2018, con i successivi incrementi del grado iniziale stabiliti dall'articolo 1, comma 922, della legge di bilancio 2021. Per quanto riguarda la dirigenza, la dotazione organica è quella risultante dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013, come integrata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 104/2020. Per quanto riguarda, infine il personale non dirigenziale, la dotazione organica coincide con quella risultante dalla tabella 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 agosto 2019. Resta in ogni caso fermo che la tabella allegata al provvedimento in esame potrà essere rimodulata nelle forme e con i vincoli di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165/2001.

Al riguardo il Consiglio di Stato afferma che deve essere salutata con favore la riappropriazione della materia della dotazione organica da parte dell'emanando D.P.R. la quale vale senz'altro a superare anche la circostanza che la rimodulazione dell'organico della carriera diplomatica era stato da ultimo definita dal d.P.C.M. 18 aprile 2019, n. 45, attuativo dell'art. I, comma 335, della legge n. 145 del 2018.

L'**articolo 2** contiene alcune disposizioni in materia di organizzazione degli uffici all'estero e, in particolare, sull'attribuzione delle funzioni in materia di gestione amministrativa e contabile degli stessi. Le modifiche riguardano solo gli uffici la cui gestione amministrativa e contabile è regolata dal [DPR n. 54/2010](#), cioè:

- le missioni diplomatiche
- gli uffici consolari di prima categoria
- le scuole statali all'estero
- le delegazioni diplomatiche speciali, nei casi in cui ciò sia disposto.

Le delegazioni diplomatiche speciali svolgono le funzioni di rappresentanza diplomatica, in assenza di un'ambasciata *in loco*, e pur non appartenendo al medesimo rango di una ambasciata.

La gestione amministrativa e contabile degli istituti italiani di cultura resta invece disciplinata dal regolamento ministeriale di cui al [DM n. 392/1995](#) (modificato dal DM n. 211/2015), ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della [legge n. 401/1990](#).

La relazione illustrativa precisa che la modifica è coerente con una serie di modifiche ordinamentali (come ad esempio l'istituzione del cosiddetto "profilo unico" per il personale delle aree funzionali del Ministero) volte a rendere più flessibile l'attribuzione di funzioni al personale amministrativo all'estero. L'intervento è volto ad aumentare il grado di partecipazione dei dirigenti e dei dirigenti scolastici delle scuole statali all'estero nella gestione del bilancio degli uffici all'estero.

Trattandosi di organizzazione degli uffici e di conferimento di funzioni all'estero, è materia sottratta alla contrattazione collettiva, anche in relazione al personale contrattualizzato, ai sensi dell'articolo 45, comma 5, del [decreto legislativo n. 165/2001](#).

Nello specifico, **la lettera a)** inserisce nel preambolo del DPR n. 54/2010 i riferimenti a due disposizioni rilevanti per l'assetto amministrativo contabile delle sedi all'estero.

Si tratta del [decreto legislativo n. 307/2006](#) in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero e [legge n. 125/2014](#) sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, che ha modificato le funzioni e le competenze del MAECI.

Le **lettere b) e c)** aggiornano le definizioni del provvedimento. In particolare, si amplia la nozione di "ufficio all'estero" rilevante per determinare l'ambito di applicazione del DPR 54/2010, in applicazione di disposizioni normative primarie intervenute dopo il 2010. Infatti, l'estensione alle scuole statali all'estero e alle delegazioni diplomatiche speciali è già prevista da due specifiche disposizioni di rango primario (articolo 5, comma 2, del [decreto legislativo n. 64/2017](#) nel primo caso, e articolo 35, comma secondo, del [DPR n. 18/1967](#), come modificato dalla legge n. 145/2016, nel secondo caso).

La **lettera d)** sopprime i riferimenti alla gestione dei fondi della cooperazione allo sviluppo, ora disciplinati dalla legge n. 125/2014.

La **lettera e)** definisce le responsabilità amministrativo-contabili del titolare dell'ufficio all'estero, del coordinatore del settore amministrativo-contabile, del dirigente preposto a un centro

interservizi, dell'agente contabile e del consegnatario. Lo schema di regolamento in esame non contempla alcun incremento di dotazioni organiche e di posti di funzione presso uffici all'estero (eccetto quelli già espressamente previsti in norme primarie citate nell'illustrazione dell'articolo 1), ma si limita a definire le modalità di attribuzione dei citati incarichi e regola in maniera puntuale l'individuazione di sostituti in caso di assenza o impedimento, ipotesi che sovente si presentano a causa della mancanza di qualifiche appropriate dovuta sia alla generale carenza di personale, sia alle ridotte dimensioni delle piante organiche di alcuni uffici. È confermata la previsione di cui all'articolo 3, comma 3, del DPR n. 54/2010, secondo la quale, in mancanza di dipendenti di ruolo che possano essere preposti al settore amministrativo-contabile, le relative funzioni sono attribuite al titolare dell'ufficio all'estero (incarico che necessariamente è sempre presente nell'organico di qualsiasi sede).

Né sono previste indennità aggiuntive per lo svolgimento di funzioni amministrative e contabili, perché durante il servizio all'estero il trattamento economico di cui alla parte terza del DPR n. 18/1967 (articoli da 170 a 211) ha natura onnicomprensiva. Il secondo comma del citato articolo 170 del DPR n. 18/1967 espressamente prevede che "nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto".

Le **lettere f), g), h) e i)** sono meri coordinamenti testuali, in particolare nella terminologia utilizzata, conseguenti alle modifiche illustrate relativamente alle lettere b), c), d) ed e).

L'**articolo 3** contiene disposizioni transitorie atte ad assicurare la continuità delle funzioni istituzionali nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di riorganizzazione degli uffici dirigenziali non generali (articolo 17, comma 4-bis, lettera e, [legge n. 400/1988](#)) e della conseguente attribuzione della titolarità degli stessi.

Si precisa peraltro che la riorganizzazione attiene essenzialmente a incarichi riservati a funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, il cui conferimento avviene nelle forme previste dal relativo ordinamento speciale di diritto pubblico ([DPR n. 3/1957](#) e DPR n. 18/1967).

Ciò è conseguente alle modifiche apportate alle strutture dirigenziali generali del Ministero dall'articolo 1, comma 1 del D.P.R. in esame. Le disposizioni assicurano la necessaria continuità delle funzioni nella fase di definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale, successiva all'entrata in vigore del detto provvedimento.

L'**articolo 4** riporta le abrogazioni.

La **lettera a)** abroga il D.P.R. n. 1824 del 1960, che disciplina la procedura di apposizione della formula esecutiva "sulle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunità europee e sulle decisioni degli organi delle Comunità europee". L'abrogazione è correlata all'articolo 1, comma 1, lettera p), numero 3), che attribuisce al Servizio per gli affari giuridici, del contezioso diplomatico e dei trattati la competenza ad apporre tale formula esecutiva.

La **lettera b)** abroga il D.P.C.M. n. 45 del 2019, che ha rideterminato la **dotazione organica della carriera diplomatica**. Il contenuto del provvedimento, come integrato dall'articolo 1, comma 922, della legge di bilancio 2021, è stato trasfuso nella tabella 1 inserita come nuovo allegato al DPR n. 95/2010 dallo schema di DPR in esame.

L'**articolo 5** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Senato: Dossier n. 62
Camera: Atto del Governo n. 300
14 settembre 2021

Senato	Servizio degli Affari Internazionali	segreteriaAAII@senato.it - 066706-3666	
Camera	Servizio Studi Dipartimento Affari Esteri	st_affari_esteri@camera.it - 066760-4939	 CD_esteri

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

ES0333